



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO SALERNO V OGLIARA

VIA OGLIARA 84135 - SALERNO

☎ 089281281 fax 089282907 SAIC81800L C.F. 95000180653

web www.compensivogliara.edu.it mail saic81800l@istruzione.it saic81800l@pec.istruzione.it

Codice Univoco Ufficio UF1385

Ai docenti
Ai genitori
p.c. al DSGA

OGGETTO: Validità anno scolastico-limite massimo delle ore di assenza e deroghe a tale limite, a.s. 2019/20

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO quanto stabilito nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 22 giugno 2009 al comma 7 dell'articolo n.14 "ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato omissis"

VISTO il decreto Lgs.13/04/2017, n.62;

VISTA la C.M. n. 20 del 04 marzo 2011 con oggetto: "Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado art. 2 e 14 del DPR 122/2009"

OSSERVATO che per casi eccezionali motivati e documentati, sono possibili deroghe al suddetto limite a condizione che queste non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati;

VISTO l'art.5 del Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017

VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 24/11/2015 e la delibera n. 26 del Collegio dei docenti del 07/11/2019;

VISTI i percorsi di studio di questo istituto scolastico

INFORMA CHE

il limite massimo di ore di assenze consentito, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, che equivale a 1/4 del monte ore, ai fini della validità dell'anno scolastico 2019/2020 è fissato secondo la seguente tabella:

VALIDITA' ANNO SCOLASTICO 2019/20

Scuola	Numero ore settimanali	Monte ore annuale	Numero minimo ore di presenze 75%	Numero ore massimo di assenze 25%
Secondaria I° grado	30	1014	761	253
Primaria	27	913	684	228
	40	1352	1014	338

Secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 10 del DPR 122/2009, si possono prevedere, in casi eccezionali, deroghe a tali limiti, "a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate".

Il Collegio dei Docenti del 24/11/2015 ha deliberato che **SONO** calcolate come ore di assenza:

- ritardi: fino a trenta minuti si considerano i minuti, oltre i trenta (fino a sessanta) si considera un'ora e/o ingressi dalla seconda ora di lezione in poi (tranne quelli causati da difficoltà nei trasporti con mezzi pubblici documentabili - scioperi, interruzioni stradali, incidenti ... o gravi motivi familiari giustificati da una dichiarazione cartacea resa dai genitori o di chi ne fa le veci e consegnata al docente coordinatore di classe)
- uscite in anticipo (tranne per impegni sportivi a livello agonistico richieste e certificate dall' Associazione di appartenenza riconosciuta dal CONI, autorizzate con una dichiarazione cartacea resa da un genitore o di chi ne fa le veci e consegnata al docente coordinatore di classe)
- assenze per malattia inferiori ai 5 giorni
- assenze per motivi familiari
- astensione dalle lezioni immotivate

NON SONO calcolate come ore d'assenza:

- le assenze giustificate con idoneo certificato medico dai 5 giorni in poi, consegnato al docente coordinatore di classe
- la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (gare/campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel POF/PON, visite e viaggi di istruzione...)
- la partecipazione ad esami di Certificazione esterna (ad es. certificazioni di lingua straniera, ...) giustificate dall' Ente - l'attestazione va consegnata al docente coordinatore di classe
- per gli alunni diversamente abili, mancata frequenza dovuta alla disabilità.

Sono inoltre considerate assenze continuative che possono consentire di derogare ai limiti sopra riportati:

- assenza per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentate con Certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto dal medico del SSN – Certificazione da consegnare al docente coordinatore di classe
- assenze continuative o ricorrenti per gravi motivi di salute certificate dal medico curante e che impediscono la frequenza - Certificazione da consegnare al docente coordinatore di classe
- assenze per terapie e/o cure programmate documentate da Certificazione medica - Certificazione da consegnare al docente coordinatore di classe
- assenze continuative dovute a gravi, imprevedibili, documentabili ed eccezionali motivi familiari (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado, rientro nel paese d'origine per motivi legali, trasferimento della famiglia); il genitore o chi ne fa le veci deve rendere una dichiarazione cartacea che le motivi, che deve essere consegnata al docente coordinatore di classe
- assenze per impegni sportivi a livello agonistico organizzate da federazioni riconosciute dal CONI (alunni facenti parte di squadre di calcio, pallacanestro ...) certificati dall' Associazione di appartenenza - autorizzate con una dichiarazione cartacea resa da un genitore o di chi ne fa le veci e consegnata al docente coordinatore di classe
- adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. legge n. 526/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del settimo Giorno; legge n. 202/1989 sulla regolazione dei rapporti tra Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987); il genitore deve rendere una dichiarazione cartacea, da consegnare al coordinatore di classe, nella quale deve indicare calendario o le giornate di assenza e la motivazione.
- assenze scolastiche dei figli delle persone sottoposte a misure di privazione della libertà personale: il genitore deve rendere una dichiarazione cartacea, da consegnare al coordinatore di classe, nella quale deve indicare calendario o le giornate di assenza e la motivazione (delibera n. 26 Collegio dei Docenti 07/11/2019)

Vista l'importanza delle disposizioni sulle assenze, queste vengono comunicate agli alunni e alle loro famiglie attraverso i coordinatori di classe, gli incontri individuali tra docenti e genitori e gli incontri collegiali scuola/famiglia. Questa modalità di comunicazione permette ai genitori di avere un'aggiornata e precisa conoscenza della quantità delle ore di assenza accumulate e di adottare, pertanto, i conseguenti provvedimenti.

Si sottolinea, infine, che i coordinatori di classe e di interclasse sono tenuti al più scrupoloso riscontro della presenza degli studenti, in modo da consentire, come previsto dalla norma, la tempestiva e periodica informazione preventiva dei genitori in caso di trend negativo della presenza scolastica dei figli.

Il Dirigente Scolastico
 - *prof.ssa Ida Lenza* -
 (Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)